

Regolamento per la concessione del patrocinio e dell'uso del logo della GoImperia Srl

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 2/10/2015

Articolo 1 Obiettivo

Articolo 2 Definizione

Articolo 3 Caratteristiche delle iniziative

Articolo 4 Ulteriori concessioni

Articolo 5 Le istanze di patrocinio

Articolo 6 Procedura per il rilascio del patrocinio

Articolo 7 Pubblicizzazione del patrocinio

Articolo 8 Altri enti pubblici patrocinatori

Articolo 9 Sponsor privati

Articolo 10 Responsabilità

Articolo 11 Autorizzazioni

Articolo 1 — Obiettivo

1. La GoImperia favorisce l'iniziativa di gruppi o associazioni, per lo svolgimento di attività di particolare rilevanza che siano rivolte all'intera collettività.
2. Per il raggiungimento di tale scopo la GoImperia si avvale, tra gli altri, dell'istituto del patrocinio.

Articolo 2 — Definizione

1. Il patrocinio è attestazione di apprezzamento, adesione e sostegno a iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, artistiche, storiche, istituzionali, sportive, scientifiche e umanitarie.
2. Le iniziative di cui al comma 1 devono avere significato e interesse per la città di Imperia e in particolar modo dei bacini portuali di Oneglia e Porto Maurizio.

Articolo 3 — Caratteristiche delle iniziative

1. Le iniziative per le quali è possibile richiedere il patrocinio della GoImperia devono:
 - essere senza scopo di lucro, salvo quelle di carattere “formativo”;
 - essere pubbliche, con accesso libero o prenotazione aperta alla generalità della popolazione;
 - essere “accessibili” a tutti in quanto previste in luoghi resi agibili per la manifestazione;
 - garantire la libera espressione delle opinioni, nel caso in cui si tratti di convegni, dibattiti e simili.

2. La data della manifestazione per la quale viene chiesto il patrocinio non deve di norma interferire con altre iniziative organizzate dalla GoImperia o da esso in precedenza patrociniate.

Articolo 4 — Ulteriori concessioni

1. La concessione del patrocinio non comporta necessariamente ulteriore coinvolgimento della GoImperia in termini organizzativi e finanziari ed esclude ogni responsabilità connessa con lo svolgimento dell'evento patrocinato e con i contenuti dello stesso.

Articolo 5 — Le istanze di patrocinio

1. Le richieste di patrocinio devono uniformarsi allo scopo sociale della GoImperia.
2. Le istanze per ottenere la concessione del patrocinio della GoImperia a favore di iniziative, attività o manifestazioni di cui all'articolo 2 devono essere indirizzate alla Società.

Articolo 6 — Procedura per il rilascio del patrocinio

1. Per ottenere il patrocinio il richiedente deve inoltrare, a mezzo posta ordinaria, fax, PEC, domanda scritta alla GoImperia, almeno 30 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione o iniziativa. È nella facoltà della Società prendere in esame istanze pervenute dopo tale termine.
2. L'istanza deve contenere tutti gli elementi utili per consentire alla GoImperia di valutarne l'ammissibilità. In particolare deve riportare:
 - la data della manifestazione;
 - l'esatta descrizione del soggetto richiedente e della sua attività statutaria;
 - il programma dettagliato della manifestazione o iniziativa;
 - gli obiettivi e le motivazioni della manifestazione o iniziativa;
 - l'esatta indicazione degli eventuali interventi di supporto richiesti alla GoImperia oltre al patrocinio;
 - segnalazione degli eventuali interventi relativi alla viabilità portuale e cittadina necessari per lo svolgimento della manifestazione o iniziativa;
 - ogni altra notizia utile.
3. Il Presidente della GoImperia esamina la richiesta e dispone in merito.
4. Integrazioni o modifiche sostanziali dell'istanza rappresentano una nuova istanza.
5. Il riconoscimento del patrocinio viene formulato con provvedimento scritto. Nella stessa forma vengono comunicate la mancata concessione del patrocinio e le relative motivazioni.
6. La GoImperia valuta i risultati dell'iniziativa e la corrispondenza del programma con quanto illustrato nell'istanza, riservandosi di richiedere, al termine, una relazione.

Articolo 7 — Pubblicizzazione del patrocinio

1. La concessione del patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di esporre — in massima evidenza — su tutto il materiale promozionale dell'iniziativa il logo della GoImperia e la dicitura «*con il patrocinio della GoImperia*».
2. La bozza di tutto il materiale promozionale deve essere preventivamente condivisa e concordata con la GoImperia.
3. L'utilizzo improprio del logo della GoImperia comporta la revoca del patrocinio e di ogni eventuale agevolazione.

Articolo 8 — Altri enti pubblici patrocinatori

1. È consentito abbinare ed evidenziare il concomitante patrocinio di altri Enti, a condizione che la circostanza sia stata menzionata nell'istanza di concessione e che venga assicurata pari evidenza ai patrocinanti.

Articolo 9 — Sponsor privati

1. Per le iniziative e manifestazioni patrociniate dalla GoImperia e sostenute economicamente da istituti di credito, fondazioni o imprese private, è ammessa la citazione dei diversi sponsor in tutte le forme di pubblicità adottate dall'organizzatore, a condizione che la circostanza sia menzionata nell'istanza di concessione e che la dicitura appaia nel messaggio pubblicitario.

Articolo 10 — Responsabilità

1. La concessione del patrocinio non coinvolge la GoImperia in alcuna forma di responsabilità connessa con l'evento patrocinato, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi del pubblico, né nei confronti di terzi.

Articolo 11 — Autorizzazioni

1. La concessione del patrocinio da parte della GoImperia non sostituisce eventuali autorizzazioni, concessioni o nulla osta previsti per la realizzazione della manifestazione.
2. Il soggetto organizzatore dovrà pertanto dotarsi, a propria cura e spese, di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze, e permessi che la normativa al momento vigente contempla.
